



**Settore Servizi alla persona e Piano di Zona**

**Segreteria Servizi Sociali**

**PROPOSTA N.172**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**N. 161 del 27/02/2017**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' ALLE CITTADINE EXTRA COMUNITARIE IN POSSESSO DI UN VALIDO TITOLO DI SOGGIORNO INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLO STESSO**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso :

- che, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale con deliberazione n. 77 in data 26/05/2016, ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione del sottoscritto;
- che con determinazione del Segretario Comunale n. 518/2014 è stata attribuita al sottoscritto, a partire dal 02/07/2014 e fino alla conclusione del mandato del Sindaco pro tempore, la posizione organizzativa denominata "Responsabile Servizi alla Persona e Piano di Zona;

**RICHIAMATI:**

- i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana (articoli da 1 a 12);
- la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà' fondamentali (CEDU) e i Protocolli aggiuntivi alla stessa;
- l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- i principi generali del diritto internazionale;

**CONSIDERATO che:**

- l'articolo 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (D.M. 21.12.2000, n. 452) ed i relativi regolamenti di attuazione prevedono l'attribuzione di un assegno, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) – o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale) – e che sono residenti in Italia, definendo i requisiti necessari per accedere al beneficio;
- la ricezione delle istanze volte all'ottenimento dell'assegno in parola e la relativa fase istruttoria sono demandate ai Comuni sul cui territorio risultano residenti i richiedenti;

**PRESO ATTO** che, sulla base delle disposizioni impartite ai Comuni dall'INPS e pubblicate sul sito istituzionale dell'Istituto, le cittadine extracomunitarie in possesso del solo permesso di soggiorno – e non di un titolo di soggiorno di lungo periodo – risultano escluse dal suddetto beneficio economico;

**PRESO ATTO** che:

- la Corte Costituzionale, con propria costante giurisprudenza, ha stabilito che subordinare un beneficio avente la natura di cui trattasi al possesso della carta di soggiorno (ora permesso

CE per lungo soggiorno) – e dunque al requisito della legale presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni – costituisce una discriminazione del cittadino straniero in contrasto con i principi enunciati dall'articolo 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 1 del Protocollo addizionale adottato a Parigi il 20 marzo 1952, secondo l'interpretazione che di essi è stata offerta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (al riguardo, *ex multis*, si confrontino le sentenze della Consulta n. 306/2008, n. 11/2009 e n. 187/2010);

- a fronte di quanto sopra, l'articolo 74 del D.Lgs. n. 151/01 risulta contrario alle citate disposizioni del diritto internazionale nella parte in cui consente l'erogazione dell'assegno di maternità in favore dei soli cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno e non di quelli residenti e legalmente presenti sul territorio nazionale in virtù di un diverso ma egualmente regolare titolo di soggiorno, non avente carattere episodico e di breve durata;
- il citato articolo 74, ponendo come requisito per la concessione dell'assegno di maternità il possesso della cittadinanza italiana o la titolarità del permesso CE per lungo soggiorno, introduce un trattamento differenziato e discriminatorio nei confronti di alcune categorie di stranieri extracomunitari, senza tenere in dovuta considerazione l'eventuale condizione di grave bisogno della persona legalmente soggiornante, che ben potrebbe versare in una oggettiva situazione di debolezza economica, tale da poter compromettere un adeguato sostentamento del nucleo familiare con minori;

RILEVATO che:

- in data 08.07.2016 è stato notificato agli uffici comunali un ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. presentato dalla Sig.ra H.M.M.A. contro il Comune di Gorgonzola e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro (RG. 7360/2016);
- con il suddetto ricorso la Sig.ra H.M.M.A. ha intentato un'azione civile contro la discriminazione ex articolo 28 del D. Lgs. 150/11 e 44 del TU immigrazione, lamentando la mancata erogazione di un assegno di maternità, per carenza di un requisito riguardante il titolo di soggiorno;
- in sostanza, la ricorrente lamentava che la mancata erogazione dell'assegno basata sulla tipologia del titolo di soggiorno posseduto (permesso di soggiorno in vece della richiesta carta di soggiorno) integrerebbe una discriminazione nei confronti del soggetto straniero regolarmente soggiornante in contrasto con le direttive europee e con i principi costituzionali;
- la ricorrente non lamentava alcuna anomalia nella procedura amministrativa seguita dal Comune di Gorgonzola, che ha semplicemente applicato quanto previsto dalle Linee Guida emanate a livello nazionale da INPS, tanto da riconoscere che l'Ente è stato *“a ciò indotto dalla posizione dell'INPS che, anche sul suo sito, diffonde informazioni in contrasto con il rispetto della direttiva”*;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 112 in data 10.08.2016, ha espresso indirizzo in merito alla non costituzione in giudizio nel procedimento civile summenzionato, osservando, tra l'altro, che:

- a fronte della posizione assunta dalla ricorrente, il Comune non disponeva di argomenti ulteriori per specificare le ragioni del proprio operato attraverso il deposito di una memoria, se non quello, già peraltro riconosciuto dalla controparte, di aver osservato le prescrizioni dell'Ente titolare dell'erogazione del contributo in parola;
- in un recente procedimento intentato per identiche motivazioni e con identici argomenti – con l'assistenza degli stessi legali – e dibattuto innanzi al medesimo Giudice, è stata riconosciuta la condotta discriminatoria del Comune di Milano e dell'INPS (procedimento iscritto al N. 7997/15 R.G. – ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 31522/2015 del 06.11.2015);

CONSIDERATO che:

- con la deliberazione summenzionata, la Giunta Comunale ha conferito mandato al Responsabile del Settore competente di valutare l'adozione di misure volte a evitare il reiterarsi di una potenziale situazione di pregiudizio per l'Ente, anche alla luce dell'esito processuale;
- ad oggi questo Ente non ha ricevuto comunicazione alcuna relativa alla decisione del Giudice in merito;
- la competente unità organizzativa del Settore ha rilevato l'urgente necessità di dare corso alle richieste dei cittadini che si trovano in situazioni analoghe a quella descritta nel presente atto e oggetto di contenzioso, che attualmente sono in attesa di istruttoria;

AVUTO RIGUARDO al generale principio del diritto comunitario secondo il quale, nonostante una condotta possa essere lecita e corretta sulla base dell'ordinamento nazionale, gli organi della Pubblica Amministrazione sono tenuti all'automatica disapplicazione della normativa interna che si ponga in contrasto con disposizioni di livello europeo immediatamente applicabili nello Stato membro;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di emanare le seguenti disposizioni in merito all'oggetto del presente provvedimento:

- di disporre il riconoscimento dell'assegno di maternità alle cittadine extra comunitarie in possesso di un valido titolo di soggiorno indipendentemente dalla natura dello stesso, qualora in possesso degli ulteriori requisiti previsti, al fine di evitare condotte discriminatorie alla luce del diritto internazionale e comunitario e di tutelare la posizione del Comune di Gorgonzola;
- di stabilire che detto riconoscimento venga esteso anche alle istanze già presentate alla data odierna, ma ancora in attesa di istruttoria;
- di dare mandato al servizio Segreteria Servizi Sociali di attenersi alle determinazioni contenute nel presente atto;
- di trasmettere copia della presente determinazione alla sede INPS competente per territorio, nonché alla sede centrale dell'Istituto;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DATO ATTO che, il presente provvedimento, verrà trasmesso al Dirigente del Settore finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7° del D.Lgs 267/2000;

## **A T T E S T A**

ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, che il presente atto non rientra nelle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;

## **D E T E R M I N A**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di emanare le seguenti disposizioni in merito all'oggetto del presente provvedimento:
  - di disporre il riconoscimento dell'assegno di maternità alle cittadine extra comunitarie in possesso di un valido titolo di soggiorno indipendentemente dalla natura dello stesso, qualora in possesso degli ulteriori requisiti previsti, al fine di evitare condotte discriminatorie alla luce del diritto internazionale e comunitario e di tutelare la posizione del Comune di Gorgonzola;
  - di stabilire che detto riconoscimento venga esteso anche alle istanze già presentate alla data odierna, ma ancora in attesa di istruttoria;
  - di dare mandato al servizio Segreteria Servizi Sociali di attenersi alle determinazioni contenute nel presente atto;
  - di trasmettere copia della presente determinazione alla sede INPS competente per territorio, nonché alla sede centrale dell'Istituto;
3. di non pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio dopo che sarà corredata del visto di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

5. di disporre la conseguente trasmissione della pratica al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

<b>ANNO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE CAP.</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>CIG</b>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Manuel Marzia / INFOCERT SPA  
Atto sottoscritto digitalmente